

Bonus Bebè

Pubblicato il 10/04/2015 in Gazzetta Ufficiale n.83, il decreto presidenziale che attua le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 riguardanti il bonus bebè.

Soggetti interessati:

- nuclei familiari all'interno dei quali è avvenuta la nascita o l'adozione di un figlio nel periodo tra il 01/01/2015 e il 31/12/2017;
- suddetti nuclei familiari in possesso di Isee non superiore a 25.000 (assegno pari ad € 960 annui per ogni figlio), Isee non superiore a e 7.000 (assegno pari ad € 1.920 annui).

Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato.

Osservazioni:

Il requisito Isee, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta quanta la durata del beneficio.

La corresponsione, dell'assegno, **decorre** a partire dal giorno di nascita o dal momento di entrata nel nucleo familiare del piccolo/a a seguito di adozione; viene **corrisposto** mensilmente (€80/€160) **fino** al compimento del terzo anno di età o dall'ingresso in caso di adozione.

Come fare per averlo:

Per ottenere l'assegno, il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all'Inps l'apposita domanda telematica fin dal giorno della nascita, ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Nei casi di nascite ed adozioni avvenute prima del 10 aprile il termine dei 90 giorni decorre da quest'ultima data.

Le relative istruzioni e modelli dovrebbero essere diffusi entro il 25 aprile.

Cosa succede con l'invio della domanda in ritardo?

La presentazione in ritardo della domanda **non fa decadere il diritto** ma sposta la decorrenza della assegno al mese di presentazione della domanda.

Casi di perdita del beneficio:

- venir meno dei requisiti reddituali richiesti;
- decesso del figlio;
- revoca in caso di adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- l'affidamento del figlio a terzi o al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso, la domanda per il bonus potrà essere ripresentata dal genitore o dal terzo affidatario entro 90 giorni dal provvedimento di affido.